

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

17 MARZO 2016

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO III N.52

Verso la riforma del processo civile e dei giudici di pace

RIVOLUZIONE TELEMATICA

di **Vincenzo Papadia**

La navetta parlamentare del bicameralismo continua. La proposta di legge di riforma del processo civile con voti favorevoli 261, voti contrari 134, voti astenuti 29, passa ora dalla Camera dei Deputati al Senato della Repubblica, per l'approvazione definitiva, salvo modifiche ed integrazione, che la riporterebbero di nuovo alla Camera, per quanto di competenza. Ciò mentre la proposta di legge sulla riforma della Magistratura onoraria passa da Palazzo Madama a Montecitorio dopo l'approvazione con voti favorevoli 127, voti contrari 46, voti astenuti 31. Naturalmente salvo anche qui di eventuali modificazioni o integrazioni del caso. Vediamo le novità del primo e poi del secondo provvedimento di che trattasi.

Processo civile

1. Il Tribunale delle imprese.

Sono assegnate più competenze alle sezioni specializzate in materia di impresa che saranno ridefinite "per l'impresa e il mercato". Oltre alle materie attuali, si occuperanno di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, class action e controversie societarie, anche per quelle di persone e non solo di capitali. Le piante organiche (togati e non togati e personale amministrativo e tecnico) saranno determinate attraverso la riorganizzazione e razionalizzazione di quelle dei tribunali.

2. Il tribunale della famiglia e superamento di quello per i minori.

È istituito il "tribunale per la persona, la famiglia e i minori", che sarà costituito da sezioni e gruppi specializzati (distrettuali e circondariali) con funzioni esclusive in materia. Al contempo, sarà soppresso contestualmente il tribunale per i minori. Anche in tal caso si assisterà ad una riorganizzazione e razionalizzazione del personale e dei magistrati e verrà rafforzata l'obbligatorietà dell'ascolto del minore da parte del giudice (secondo quanto già definito in precedenti riforme).

3. Primo grado, processo con rito semplificato.

In primo grado il processo diviene più snello; v'è l'obbligo del rito semplificato di cognizione innanzi al giudice monocratico; la prima udienza si tiene non oltre i tre mesi; sono dettati termini perentori per eccezioni, conclusioni e mezzi di prova, e, infine, le sentenze debbono essere concise. Il rito ordinario rimane soltanto per le cause del tribunale collegiale: collegio che,

comunque, potrà ricorrere alla decisione anche a seguito di trattazione orale della causa.

4. Valorizzata la conciliazione del giudice.

Si valorizza l'istituto della conciliazione del giudice con la previsione che, in caso di mancata comparizione delle parti o di rifiuto ingiustificato della transazione, tale comportamento sarà valutabile sia ai fini della decisione del giudizio che della responsabilità aggravata. Nei procedimenti speciali, inoltre, viene potenziato l'arbitrato.

5. Termini brevi per le impugnazioni.

Non ci saranno più i termini lunghi per le impugnazioni. L'attuale termine di 6 mesi che decorre, oggi, in mancanza di notifica di parte, dalla pubblicazione della sentenza, sarà di 30 giorni (in appello) e di 60 giorni (in cassazione) e decorrerà esclusivamente dalla comunicazione per via telematica del provvedimento.

6. Giudice unico in appello.

Anche in appello a decidere le controversie, laddove fossero di ridotta complessità e contenuta rilevanza economico sociale, sarà il giudice monocratico. Per le materie che rimangono di competenza del collegio, invece, le cause saranno affidate al consigliere relatore.

Viene rafforzato il filtro in appello, con la previsione che il contraddittorio, prima della decisione di inammissibilità sia in forma scritta e applicabile anche ai provvedimenti che definiscono i procedimenti semplificati di cognizione. Introdotti anche criteri di maggior rigore per l'eccepibilità (o rilevanza) delle questioni pregiudiziali di rito.

7. Ampliato il giudizio camerale in Cassazione.

Si supera la farraginosità del filtro attuale (inammissibilità e manifesta infondatezza o manifesta fondatezza), ampliando l'ambito del giudizio camerale per limitare la necessità di udienza pubbliche. In camera di consiglio non sarà obbligatorio l'intervento del procuratore generale e sarà possibile la requisitoria in forma scritta. Le decisioni, inoltre, salvo che le questioni non siano di particolare complessità, devono essere motivate sinteticamente, anche con mero rinvio a precedenti. Infine, i giovani laureati potranno svolgere il tirocinio valevole per l'accesso alla magistratura anche in Cassazione.

8. Negoziazione assistita in materia di lavoro solo facoltativa.

Viene finalmente cancellato il rito Fornero per le controversie in materia di lavoro, e si introduce la possibilità di ricorrere alla

negoziazione assistita, tramite avvocati (già maturata in altri riti). Non sarà comunque un obbligo ma una facoltà, e dunque non costituirà condizione di procedibilità.

9. Limite aste e solo telematiche.

Le vendite immobiliari dovranno svolgersi esclusivamente con modalità telematiche, salvo che ciò non costituisca pregiudizio per i creditori, e dopo tre esperimenti (salvo un quarto a prezzo libero), il giudice potrà dichiarare la chiusura anticipata del processo esecutivo. Introdotta poi l'impignorabilità dei beni di uso quotidiano di modesto valore, le banche dati dei veicoli pignorati (modificando il 521-bis c.p.c.), e la liberazione degli immobili pignorati da parte del debitore sarà anticipata (a meno che non si tratti di prima casa), al momento della nomina del custode. Infine, nei casi di espropriazione di beni indivisi, si procederà per l'intero e non pro quota, restituendo al coniuge non debitore la somma spettante.

10. Rotazione degli ufficiali giudiziari.

Per evitare corruzione e concussione, il ruolo dell'ufficiale giudiziario sarà rideterminato con la previsione della rotazione obbligatoria degli incarichi nell'ufficio e l'uso di modalità telematiche. Gli ufficiali, inoltre, potranno anche ricevere dichiarazione giurata del debitore sulla composizione del patrimonio.

11. Decreti ingiuntivi più efficaci.

L'ingiunzione di pagamento potrà ottenersi anche sulla base di fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che le stesse sono annotate nelle scritture contabili. Inoltre, per le somme non contestate, il giudice in pendenza di opposizione sarà obbligato a concedere l'esecuzione provvisoria parziale in ogni caso.

12. Atti più sintetici.

È codificato il principio della sinteticità degli atti, di parte e del giudice, sul modello del processo amministrativo (è quanto già si fa per le linee guida ricevute per competenza). Tempi più stretti, altresì, per la possibilità di rilevare ed eccepire difetti di giurisdizione.

13. Il codice del Pct.

Le norme del "processo civile telematico" (già in vigore dal 30 giugno 2015) vengono definitivamente armonizzate con la stesura di un testo unico e quelle del codice di rito saranno conformemente adeguate. Molte le novità tra cui: la previsione di particolari sistemi di riconoscimento vocale per la verbalizzazione e per la partecipazione a distanza alle udienze.

Gli avvocati saranno tenuti a notificare gli atti solo per via telematica all'amministrazione, alle imprese e ai professionisti obbligati a dotarsi di pec.

14. Stretta sulle liti temerarie.

Giro di vite sulle liti temerarie, con sanzioni aggravate per chi agisce o resiste in giudizio in malafede, variabili tra il doppio e il quintuplo delle spese legali. In ogni caso, altresì, scatta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

stampato in proprio

segue a pag.2

Aprire lo studio e fare la fame

ABILITARSI AVVOCATO

L'idea che tutte le arti e professioni liberali consentano una vita libera e dignitosa frutto del reddito del proprio lavoro oramai non è riscontrabile nella prassi quotidiana, perché non è la verità. In Italia con 235.000 avvocati (47% donne; 53% uomini: età media 44,4 anni) non c'è lavoro per tutti. Benché siano state autorizzate le associazioni di professionisti ed addirittura la costituzione di alcune Srl, per vedere insieme civilisti, penalisti, tributaristi ed amministrativisti e/o internazionalisti civili e penali, al tirar delle somme il bilancio non quadrerà. Questioni IVA, studi di settore, anticipazione IRPEF, pagamento dell'IRAP, ecc. non presentano più il margine di sopravvivenza.

Ebbene, un giovane o una giovane che vogliono intraprendere la professione di avvocato debbono prima raggiungere la maturità (anni di età 18/19/20), poi superare la preselezione a quiz di una delle Università italiane pubbliche o di diritto privato e di iscriversi per il conseguimento d'una laurea magistrale quinquennale (minimo 5/6 anni di impegno per presentare e discutere la tesi, dopo aver superato tutti gli esami programmati dalla Facoltà dell'Ateneo di riferimento). Si arriva a circa 25/26 anni di età, quando va bene, se non a circa 27/28. Poi occorre procedere con la pratica, almeno due anni di sacrificio presso un professionista o presso un Ente pubblico (avvocatura comunale, provinciale, regionale, stato), che ti accoglie o qualche Università, che opera in tal senso. Si è già a 30/31/32 anni di età, ma non si è prodotto ancora alcunché, in quanto si sta a carico dei genitori per ogni minima esigenza di disporre di risorse finanziarie. Ma la fatica più grande deve essere ancora affrontata occorre l'esame di stato per l'abilitazione alla professione. È una falcidia. A volte i giovani riprovano più di una volta prima di abbandonare il campo. I più tenaci e fortunati o miracolati si abilitano (sempre molto pochi in vero). Ma vi possono essere anche altri bravi, ma non fortunati, che non si abilitano e si recano in Spagna per poter operare sino alla abilitazione utilizzabile in Italia, dopo tanti giri e contorcimenti al fine di iscriversi negli albi professionali italiani, dimostrando ciò che già era dimostrabile ab initio. A quel punto il giovane ha già meno capelli in testa e anche alcuni color argento. Si è arrivati a 35/38 anni.

Finalmente si può aprire uno studio profes-

sionale di avvocato (non cassazionista) per assumere la difesa di qualche cliente, operando al minimo delle ex tariffe professionali oramai non giudicate valide dall'U.E.

Se si prende un manuale di economia del lavoro e della produzione per capire quale capitale ha investito la famiglia per il giovane, così abilitato, con tale risultato, quel soggetto è costato da zero a 38 anni un capitale di circa 300/400 mila euro, senza che negli anni di lavoro possibili abbia potuto beneficiare di una retribuzione o salario per tutti gli anni dal diploma all'Università e fino alla abilitazione, che poteva essere almeno di 1.000 euro al mese netti. Insomma, occorre computare che sono mancati oltre 200 mila euro. Sicché la famiglia dovrebbe poter vedere il figlio avvocato ricevere un reddito annuale che remunererà il capitale investito e remunererà la professione con le prestazioni effettuate a favore dei propri clienti.

Ad una rendita del 5% annuo per 20 anni il giovane avvocato dovrebbe vedere entrate nette di € 2.500,00 al mese per remunerare il capitale e sdebitarsi con la famiglia poi dovrebbe almeno per il livello professionale dirigenziale poter procurarsi un reddito netto di altri 120/150 mila euro l'anno, come un primo dirigente dello Stato (assunto per intuitu personae dai politici di turno che governano).

Nulla di tutto ciò potrà essere realizzato. I dati della Cassa Forense parlano da soli. Riportiamo per sintesi alcuni dati validi sino al 31 12 2014.

Età	Reddito medio IRPEF €	Volume di Affari IVA medio €
24-29	9.955	11.527
30-34	13.799	16.696
35-39	20.663	26.979
40-44	29.346	41.858
45-49	43.185	67.059
50-54	55.577	88.671
55-59	64.533	105.081
60-64	73.208	122.117
65-69	77.193	129.401
70-74	59.347	104.093
Oltre 74	40.534	73.222
Totale	37.505	54.571

Ora a fronte dei macro aggregati occorre rimarcare qualche altro dato. Quanti avvocati per 1.000 abitanti vi sono nelle Regioni Italiane? Vediamo: la Calabria ne ha 6,6, la Campania 5,8 ed il Lazio 5,6 (un poco giustificato per la presenza a Roma di tutte le istituzioni giudiziarie (Cassazione, Consiglio

di Stato, Corte Costituzionale, ecc.). Le medie dei redditi sono impressionanti; si passa dai 54.463 euro del Settentrione ai 41.509 del centro Italia e ai 22.398 del Sud e delle Isole. La realtà professionale più povera la ha in Calabria. Ma al di là delle medie della tabella si ha anche che vi è l'8,1% (17.427 avvocati) che dichiara un reddito pari a zero. Il 26,6% dichiara un reddito tra 1 a 10.600 euro. Il 20% trovasi nella classe tra 10.601 e 19.857 euro e solo il 25,5% trovasi con un reddito tra 19.858 e 48.300. Ora ci si deve rendere conto che la media del pollo di Trilussa da 37.505 euro. Occorre precisare che trattandosi di professionisti iscritti in Albo Professionale e con un Consiglio dell'Ordine che vigila, non vi possono essere dichiarazioni dei redditi mendaci, a pena di cancellazione d'imperio dall'ordine. La qual cosa denota la tragicità del Diploma di Laura in Giurisprudenza, magistrale quinquennale. In 10 anni la P.A. ha soppresso 1.2 milioni di posti pubblici. La Scuola ne ha soppressi 150.000 mila. INPS ed INAIL riciclano personale da amministrazioni che vengono sopresse da più di 10 anni. Le PP.TT. con la politica della privatizzazione e della nuova tecnologia informatica non assumono Laureati. Le FF.SS. sono state privatizzate e beato quel Laureato che ha un occhio per essere assunto da Della Valle, Montezemolo e Benetton, che ne sono i veri padroni. Le banche in 10 anni hanno perso 300.000 posti di lavoro e hanno assunto solo laureati precari a € 800 al mese.

Che dire? L'Avvocatura dello Stato è il cuore del potere di pochi benedetti dal padreterno o da chi sa chi! Id est!

Come si fa oggi a consigliare un ragazzo di impegnarsi per una Laurea seria in giurisprudenza? Per quale domani? Visto che non basta neanche il 110 e lode?!

Non sapremmo dare consigli. Forse dopo la Laureo o contemporaneamente occorre specializzarsi in lingue, abilitarsi e trasferirsi per l'esercizio della professione in Francia (45.686 avvocati) o Germania (138.679) o Gran Bretagna (117.862), Spagna (151.542) che presentano numeri più bassi di professionisti avvocati rispetto all'Italia? La media italiana è del 3,8 per mille, quella europea dell'1,3 per mille.

Non è possibile avere la palla di vetro e pre-dire l'avvenire per i giovani: "del diman non v'è certezza!" Eppure occorre trovare una via d'uscita per i giovani!

V.P.

RIVOLUZIONE TELEMATICA

da pag. 1

15. Incentivi ai tribunali più virtuosi. (cottimo di produzione)

I tribunali più operosi che riusciranno a smaltire più arretrato, soprattutto "vecchio" avranno diritto a più risorse. Il "premio" sarà: del 40% delle risorse agli uffici che riescono ad eliminare le pendenze ultradecennali; del 35% agli uffici che smaltiscono 1/5 delle pendenze ultratriennali (in primo grado) e ultrabiennali (in secondo grado); il resto agli uffici che riducono le pendenze attuali del 10%.

Giudici di pace

Criteri oggettivi predeterminati stabiliti dal CSM diranno come deve essere composto l'elenco dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio della funzione pubblica giudiziaria di giudice di pace. Essi opereranno presso ogni distretto (uno o più giudici a seconda delle esigenze del servizio). Gli incarichi saranno annuali ed eventualmente rinnovabili. Tuttavia il finanziamento (poco più di 400mila euro nel triennio 2016/2018) per tali attività speciali arriva sino al 2018, sperando che per allora la riforma della magistratura onoraria, vero oggetto della riforma, possa essere stata completata e il recluta-

mento dei nuovi giudici togati sia stato portato a compimento.

Tuttavia, la proposta di legge reca delega al Governo, che entro 2 anni dovrà realizzare la riforma con decreti delegati e decreti amministrativi.

1° prevedere un unico giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario;

2° prevedere le figura del magistrato requirante onorario, inserito nell'ufficio della Procura della Repubblica;

3° disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

4° operare la ricognizione ed il riordino della disciplina delle incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

5° disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del Tribunale e della Procura della Repubblica;

6° definire le norme per la revoca o la decadenza o la dispensa del magistrato onorario a iniziativa del Presidente della Corte d'Appello che lo propone al Consiglio Giudiziario; osservata la procedura, gli atti sono trasmessi al CSM che effettua la dichiarazione di che trattasi.

Una norma delegata prevede anche una norma transitoria che i magistrati onorari in servizio allorché entreranno in vigore i dd.lgs., previa delibera del CSM, il Ministro di Giustizia provveda alla loro conferma,

previa acquisizione dei pareri di rito del Consiglio giudiziario competente, dei Presidenti del Tribunale e dei Procuratori della Repubblica e dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati nei circondari dei giudici onorari.

Si può essere d'accordo su molti punti delle due riforme. Però, ciò che più preoccupa è la riduzione delle funzioni del diritto di difesa in Appello ed in Cassazione (Camera di Consiglio). Già nell'ultimo lustro l'Appello e il giudizio di Cassazione sono stati ridimensionati con grande scorno per una vera giustizia giusta. Ora con ulteriori restrizioni che renderanno difficile motivare le ragioni di parte sarà ancora più complicato ed arduo dimostrare le ragioni degli assistiti. La telematica sarà utile, ma non potrà surrogare il dibattimento e le motivazioni degli atti e per la rappresentazione ed esibizione delle prove.

Comunque sia, quando le due riforme, soprattutto la prima, raggiungeranno la Gazzetta Ufficiale tutti i manuali di studio del processo civile dovranno essere rivoluzionati e molta giurisprudenza del passato non sarà più utilizzabile se non per sfizio ideale di studio.

Sarebbe opportuno che i docenti universitari già avvertissero i loro studenti della riforma in itinere (de iure condendo), ma ormai irreversibilmente in approvazione.